ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

La Commissione carichi esigibili avanza la seguente proposta di correttivo al lavoro elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito dalla IV commissione del CSM sugli standard di rendimento afferenti al settore delle procedure esecutive immobiliari ed a quello delle procedure fallimentari, secondo le modalità di seguito evidenziate.

PREMESSA

Va, anzitutto, premesso che si ritiene di dovere condividere le riflessioni sulle quali il Gruppo di Lavoro, istituito dalla IV commissione del CSM, ha fondato la propria proposta secondo cui, sebbene a norma dell'art. 37 del D.L. n. 98/11, i carichi esigibili, in quanto funzionali alla redazione dei programmi di gestione, non incidano sul parametro della laboriosità da apprezzare in sede di istruttoria della valutazione di professionalità del singolo magistrato, nondimeno, tuttavia, va ritenuta sussistente una certa contiguità concettuale tra standard di rendimento e carichi esigibili nella misura in cui il legislatore ha pensato a grandezze numeriche capaci di registrare e programmare il lavoro dei tribunali e dei singoli giudici.

Lo standard di rendimento, in particolare, segna il passaggio da una visione burocratico-formalista del lavoro del giudice, ad una fondata sulla responsabilità, la trasparenza e la qualità dei risultati, valutabili alla stregua di obiettivi quantitativi e qualitativi di produttività che siano al contempo rispondenti al generale canone di ragionevolezza.

Da qui, si condivide la costruzione di uno standard ad hoc per i giudizi altamente specializzati come la materia delle esecuzioni immobiliari e quella delle procedure concorsuali; il sistema di rilevamento dei "cluster con accorgimenti" consente, difatti, a differenza di quello della pesatura dei fascicoli, di cogliere la particolarità delle procedure immobiliari, che non vanno pesate ma fotografate nei vari sub-procedimenti in cui si snodano, nonché quelle delle procedure fallimentari che prevedono un'attività gestoria pre ed endoconcorsuale, una scomposizione tra ruolo prefallimentare (numericamente consistente e caratterizzato da procedimenti contenziosi e aventi tempi di definizione più contenuti) e quello fallimentare, oltre che un'articolazione nelle varie procedure concorsuali.

OSSERVAZIONI

Si osserva, tuttavia, che:

- il predetto Gruppo di Lavoro, ha evidenziato, per quanto in particolare attiene al settore delle procedure esecutive immobiliari, che il dato dei programmi di gestione riguarderebbe le sole definizioni (nel senso lato di chiusure) delle procedure esecutive; che, al momento, non sarebbe possibile enucleare uno standard di rendimento differente dal numero di definizioni e più rispondente alla qualità del lavoro dei giudici dell'esecuzione immobiliare

e che, a tal proposito, sarebbe fondamentale l'attivazione del "DataWareHouse" del CSM, attraverso il quale potranno essere estratti compiutamente dati omogenei a livello nazionale per tipologia provvedimentale significativa, capace di esprimere, accanto al numero dei definiti, la laboriosità del G.E. immobiliare, nonché, potranno essere identificate, “pro futuro”, le tipologie provvedimentali più significative per i G.E., al fine di richiedere agli uffici di elaborare statistiche interne omogenee e di creare uno standard di rendimento medio più compiuto e appagante. Per quanto concerne al settore dei fallimenti, il Gruppo ha, poi, ritenuto di considerare, allo stato e sulla base dei dati disponibili, e salve le opportune modifiche che potranno apportarsi nel futuro, soltanto il numero dei procedimenti prefallimentari e delle procedure concorsuali definiti, senza considerare né le specifiche tipologie provvedimentali di competenza del G.D. che, senza chiudere la procedura, sono spesso determinanti per lo svolgimento della stessa e sono dipendenti esclusivamente dalla laboriosità del magistrato, né del settore contenzioso endoconcorsuale (impugnazioni dello stato passivo), rilevando che l’attribuzione di quest’ultimo ai giudici delle procedure concorsuali avviene secondo criteri di assegnazione e distribuzione troppo variabili e diversificati per poter trarne, allo stato, uno standard medio a livello nazionale.

Si osserva, altresì, in linea con quanto evidenziato dallo stesso Gruppo di lavoro di cui sopra, che:

- per quanto attiene alla materia delle procedure esecutive immobiliari, il dato numerico della definizione annuale delle procedure, non è affatto sufficiente ad enucleare il relativo standard di rendimento e ciò in quanto la conclusione della procedura esecutiva dipende da una pluralità di fattori esogeni rispetto all’attività giurisdizionale del G.E. (si pensi ai tempi di collocazione dei beni pignorati o acquisiti all’attivo fallimentare sul mercato, oppure ai tempi di definizione dei processi nei quali sia parte una curatela fallimentare); che il lavoro del G.E., in termini di definizione della procedura esecutiva, vale a dire di eliminazione della procedura dal novero delle pendenze dell'ufficio, può dipendere da fattori normalmente del tutto indipendenti dalla laboriosità del giudice, ed infatti, per un verso, è possibile che un momento di ripresa economica consenta ai debitori di trovare accordi con il ceto creditorio (sicché la chiusura avverrà per estinzione tipica dell'esecuzione immobiliare, a seguito di rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c., ovvero attraverso conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.), e, per altro verso, l'esito fisiologico (la vendita all'asta) dipende dalla dinamicità del mercato immobiliare, che è un dato economico variabile e certamente non collegato all'intensità dell'impulso che il G.E. imprime alla celere ed efficiente prosecuzione della singola procedura esecutiva;

-per quanto concerne la materia dei fallimenti, il dato della definizione delle procedure concorsuali, intese come chiusura e, quindi, superamento della pendenza delle stesse presso l’ufficio, non è un dato idoneo, di per sé solo, a fotografare con la dovuta attenzione il lavoro effettivamente svolto dai giudici che si occupano di questo settore, non tenendo conto, in particolare, della specificità della funzione, avente ad oggetto procedimenti di importanza e complessità molto diversificate, come ad esempio i concordati preventivi, che non vengono censiti come provvedimenti "definitori" perché non chiudono la procedura. Non consente, inoltre, di operare una dovuta distinzione tra fase prefallimentare in senso stretto (che si conclude con decreto di rigetto o con sentenza di apertura della sentenza di fallimento) e fase fallimentare. Tra i decreti di chiusura, inoltre, sarebbero da annoverare quelli che chiudono il fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il sovraindebitamento (ciò in considerazione del fatto che, in quasi tutti gli uffici alla sezione fallimentare, si è attribuita la competenza nella materia del sovraindebitamento). Infine, anche le procedure concorsuali si articolano in fasi diverse, all’interno delle quali il giudice

delegato adotta una varietà di decreti: dall'approvazione del programma di liquidazione all'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive e tardive, all'ordinanza di vendita dei beni, ai decreti di trasferimento degli stessi, ai piani di riparto, alle svariate autorizzazioni giudiziali, ecc..

Si osserva, dunque, che:

-sarebbe, in concreto, necessario, non guardare al solo numero delle procedure esecutive definite, né solo al numero dei procedimenti prefallimentari e delle procedure concorsuali definiti, considerando, piuttosto, le varie tipologie provvedimentali di competenza del G.E e del G.D. che, senza determinare una chiusura delle procedure, siano nondimeno svolte nodali dipendenti esclusivamente dalla laboriosità del magistrato**;**

-sarebbe, ancora, necessario considerare anche il settore contenzioso, invece escluso dal suddetto gruppo di lavoro;

- occorrerebbe, altresì, suddividere e conteggiare separatamente le procedure immobiliari dalle mobiliari in caso di assegnazioni promiscue, considerate le caratteristiche molto differenti delle due tipologie e non potendo la pendenza contemporanea di diversi ruoli (mobiliare, immobilare e contenzioso) non influire numericamente sullo standard di rendimento finale.

METODO DI LAVORO

Al fine di accertare la praticabilità della proposta integrativa in oggetto, si è ritenuto di acquisire, presso i vari Tribunali di appartenenza, i dati statistici relativi ai provvedimenti, in cui si articolano le procedure immobiliari e quelle fallimentari/concorsuali, rilevabili dall'applicativo SIECIC.

Sulla base dei dati acquisiti (per lo più univoci per i vari Tribunali interpellati: Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Palermo, Tribunale di Trapani, Tribunale di Napoli, Tribunale di Santa M. C. Vetere, Tribunale di Roma ecc.), sono stati, pertanto, individuati alcuni provvedimenti che potrebbero essere inseriti nel rilevamento, allo scopo di dare attuazione agli obiettivi programmati.

PROPOSTA

Gli studi e gli accertamenti effettuati, inducono, dunque, ad avanzare la seguente proposta integrativa, sintetizzabile nei punti di seguito evidenziati:

METODO DI RILEVAMENTO:

a) non limitato al solo numero delle procedure esecutive definite, ma che guardi anche alle tipologie provvedimentali di competenza del G.E che, senza chiudere la procedura, siano, nondimeno, svolte nodali dipendenti esclusivamente dalla laboriosità del magistrato. Stesso criterio di indagine viene proposto per quanto attiene alle procedure fallimentari sulla base dei dati statistici rilevabili;

b) che consideri anche il settore contenzioso, ovvero i meriti delle opposizioni e le opposizioni, tenendo, altresì, presente la composizione dei ruoli dei GE nei vari Tribunali: ossia se hanno solo un ruolo di esecuzione o anche un ruolo affiancato di opposizioni (non sempre è così e non sempre i giudici delle esecuzioni hanno sul ruolo anche le opposizioni a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c.);
c) che suddivida e conteggi separatamente le procedure immobiliari dalle mobiliari in caso di assegnazioni promiscue, considerate le caratteristiche molto differenti delle due tipologie e non potendo la pendenza contemporanea di diversi ruoli (mobiliare, immobilare e contenzioso) non influire numericamente sullo standard di rendimento finale;
d) mantenimento dell'abbassamento della forbice al 20% per quanto attiene alle procedure esecutive (immobiliari), e mantenimento del cluster dei giudizi ordinari per quanto riguarda le opposizioni.

PROVVEDIMENTI DA INSERIRE NEL RILEVAMENTO:

a) Per quanto attiene alle procedure esecutive immobiliari: decreti di fissazione udienza ex art. 569 cpc (già previsto per l'art. 37); b) provvedimenti cautelari e/o indilazionabili ed urgenti (artt. 615 c. 2 e 617 c. 2 cpc) spesso plurimi per stessa procedura; c) decreti di trasferimento d) ordinanze di conversione e riduzione, che prevedono la creazione di eventi separati nel fascicolo telematico; decreti ex articolo 567 c.p.c.. Al contempo, si è ritenuto di evitare, invece, una parcellizzazione eccessiva, escludendo le ordinanze di delega e i piani di riparto;
b) Per quanto attiene alle procedure fallimentari: dichiarazioni di fallimento e decreti di rigetto (prefallimentare); decreti che definiscono l'opposizione allo stato passivo (ruolo civile); decreti di esecutività degli stati passivi (con diversificazione per quelle tempestive e per quelle tardive); decreti di apertura di preconcordati, concordati preventivi e sovraindebitamenti (l'apertura indica un'attività di valutazione già svolta); decreti di omologa di concordati preventivi e concordati fallimentari; reclami 26 (collegiali) e 36 (monocratici).

Sotto gruppo esecuzioni immobiliari e fallimenti:

Laura Di Bernardi

Maria Ludovica

Giulia Maria Lignani

Antonia Libera Oliva

Raffaella Vacca

Giovanni Genovese